­­­

documento

CHECK LIST

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2022

Consiglieri delegati

31 LUGLIO 2023

Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica

Cristina Bertinelli

Giuseppe Venneri

Aree di delega CNDCEC

|  |
| --- |
| **Gruppo di lavoro** |
| **Marco Castellani** -*Presidente Ancrel* |
| **Tommaso Pazzaglini** *-**Ancrel* |
| **Anna De Toni** - *Ricercatrice Area Enti Pubblici FNC* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ente…………………………..**  Predisposto da ……………………………. Data…………………………..  Predisposto da…………………………….. Data…………………………..  Predisposto da…………………………….. Data………………………….. | | | | |
| ***DESCRIZIONE*** | ***Si*** | ***No*** | ***N/A***  ***N/R\**** | ***Descrizione delle procedure svolte e delle evidenze prodotte - Commenti*** |
| **GENERALE** | | | | |
| L’organo competente dell’Ente (Consiglio Comunale) ha approvato il bilancio consolidato entro il 30 settembre? |  |  |  |  |
| Il bilancio consolidato è rappresentato dai seguenti documenti obbligatori?   * CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO * STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO * RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPRENSIVA DELLA NOTA INTEGRATIVA |  |  |  |  |
| **VERIFICA AREA DI CONSOLIDAMENTO** | | | | |
| L’Ente ha individuato con atto di Giunta l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il **Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP**) evidenziando quelle che a loro volta sono a capo di un gruppo (Elenco n.1 di cui al par.3.1 del Principio contabile applicato Allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011)? |  |  |  |  |
| L’Ente ha individuato con atto di Giunta entro il 31 dicembre l’elenco degli enti, aziende e società che rientrano nel perimetro di consolidamento (Elenco n.2 di cui al par.3.1 del Principio contabile applicato Allegato 4/4 al D.lgs. n.118/2011), anche nel caso in cui non risultino enti/società oggetto di consolidamento, con specifica evidenza nel rendiconto? |  |  |  |  |
| Esistono Enti/società esclusi dagli Elenchi n.1 e 2 per:   * Irrilevanza * Impossibilità di reperire i bilanci * Partecipazione inferiore all’1% salvo il caso dell’affidamento diretto * Altro |  |  |  |  |
| Nel caso di esclusioni per **irrilevanza**, è stato verificato che tutti e tre i parametri di cui al paragrafo 3.1. dell’allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 ovvero:  Totale dell’Attivo,  Patrimonio Netto \* e  Totale dei Ricavi Caratteristici  hanno un’incidenza inferiore al 3% rispetto agli stessi valori contabili dell’Ente Capogruppo?  \***N.B.** *la verifica sulle condizioni di irrilevanza conduce alla esclusione solo se tutti e tre i parametri di cui al paragrafo 3.1 dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/20111 (totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici) risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza con incidenza del 3% dei corrispondenti valori della capogruppo (se il patrimonio netto della capogruppo è negativo l’irrilevanza è determinata con riferimento agli altri due parametri rimanenti);*  *Occorre verificare che:*  *- siano sempre inclusi nel perimetro di consolidamento gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;*  *- non siano compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale;*  *- siano compresi gli enti in liquidazione;*  *N.B. occorre verificare, in caso di società partecipate miste, se l’Ente dispone di almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea, o del 10% se trattasi di società quotata.*  È stato verificato che la sommatoria degli Enti/società escluse non presenti un valore superiore al 10% dei singoli parametri sopra descritti?  In tal caso è stato verificato che l’Ente abbia preso in considerazione quei bilanci con parametri inferiori al 3% fino a riportare la sommatoria dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un’incidenza inferiore al 10%? |  |  |  |  |
| Nel caso di esclusioni dall’area di consolidamento di Società/Enti per **mancanza di informazioni**, è stato verificato che nella nota integrativa al bilancio consolidato siano state indicate le aziende escluse e le motivazioni relative? (*Si rammenta che tale casistica dovrebbe di fatto esistere solo in casi eccezionali; è, infatti, complesso dimostrare l’esistenza della fattispecie nei casi di effettivo controllo – di diritto o di fatto – della controllata/partecipata*)  ***N.B.*** *La mancata approvazione del bilancio da parte delle partecipate non è motivo di esclusione dal consolidamento che dovrà essere operato, in tal caso, sulla base di un preconsuntivo o del progetto di bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.* |  |  |  |  |
| E’ stato verificato che prima della redazione del Bilancio Consolidato l’Ente Territoriale Capogruppo ha:   * comunicato agli Enti, alle Aziende e alle Società la loro inclusione nel “Perimetro di consolidamento”? * trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco dei soggetti compresi nel “Perimetro di consolidamento”? * elaborato e trasmesso le direttive per rendere possibile la redazione del bilancio consolidato (di cui al paragrafo 3.2 lett. c) del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato)? (*in caso di risposta affermativa indicare la data di trasmissione*)   In particolare:   1. Modalità e tempi di trasmissione del bilancio 2. Documentazione e informazioni necessarie (quali ad esempio: Dettaglio dei rapporti infragruppo, schemi di bilancio, movimentazione delle partecipazioni, dei proventi ed oneri finanziari, dei movimenti di patrimonio netto, ecc.) 3. Istruzione per adeguare i bilanci degli Enti/Società ai principi omogenei di Gruppo 4. Criteri di valutazione delle poste di bilancio 5. Data di riferimento e schemi di bilancio   E’ stato valutato se tali direttive sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili? (*nel caso di risposta negativa fornire i rilievi formulati e gli eventuali chiarimenti forniti dagli Enti*)  In presenza di *sub-holding,* l’Ente capogruppo, nell’ambito della predisposizione del proprio consolidato, ha fornito indirizzi rispetto ai criteri di valutazione di bilancio delle proprie *sub-holding*?  In presenza di *sub-holding,* l’Ente capogruppo, nell’ambito della predisposizione del proprio consolidato, ha fornito indirizzi rispetto alle modalità di consolidamento compatibili con la disciplina civilistica?  E’ stato verificato che l’Ente territoriale capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte dei propri componenti del gruppo entro i termini di legge? (*nel caso di risposta negativa indicare i motivi di inadempimento*)  In particolare, è stato verificato che:   * le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 sono state inviate con comunicazione specifica; * la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico sono state effettuate secondo quanto previsto dall’allegato 11 al D.lgs. 118/2011   ***N.B.*** *Documento 12 dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali” – “Controlli sul bilancio consolidato”*  *“L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei relativi dati contabili è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo. L’Organo di revisione dell’Ente capogruppo non è tenuto, in nessun caso, a valutare la conformità della documentazione trasmessa dai diversi componenti dell’area di consolidamento rispetto ai bilanci e rendiconti degli stessi, così come non vi è tenuto l’Ente capogruppo, in quanto la conformità in questione costituisce una responsabilità dei soli componenti da consolidare”. Sicuramente, l’organo di revisione dell’Ente capogruppo deve verificare la presenza della relazione/parere dell’organo di controllo contabile per ognuno dei bilanci da consolidare.* |  |  |  |  |
| **VERIFICA PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO** | | | | |
| **Uniformità dei bilanci consolidati**  **(*si rammenta che è indispensabile che l’Ente renda uniformi i bilanci da considerare dal punto di vista formale, temporale e sostanziale.***  *Uniformità temporale****: tutti i bilanci da consolidare devono essere riferiti alla stessa data di chiusura che deve coincidere con quella di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo e nel caso di mancata coincidenza temporale dovrà essere data evidenza delle rettifiche effettuate per uniformare i dati economico-patrimoniali.***  ***Uniformità sostanziale: in nota integrativa devono essere fornita adeguata spiegazione delle differenze anche nell’ipotesi in cui vengano mantenuti i valori e i criteri approvati nei singoli bilanci da consolidare – si vedano quesiti successivi)***  L’Ente si è dotato di un Manuale Contabile di Gruppo per illustrare i suddetti principi di Gruppo alle controllate?  In mancanza di un Manuale Contabile l’Ente ha predisposto un’analisi per identificare le differenze di principio tra i principi contabili del Gruppo e quelli adottati dalle sue partecipate nella fase di pianificazione dell’attività?  E’ stato verificato che siano state contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci da consolidare? (*specificare motivazioni della contabilizzazione e origine*)  In caso di rettifiche effettuate direttamente dall’Ente capogruppo, dovute al mancato rispetto delle direttive di consolidamento impartite dall’Ente stesso, sono stati riportati in nota integrativa i componenti del gruppo che hanno disatteso le Direttive?  Laddove una difformità di principio sia stata mantenuta perché più idonea a fornire una rappresentazione veritiera e corretta, ne è stata data menzione nella nota integrativa del bilancio consolidato? Sono state riportate in nota integrativa le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per l’elaborazione del bilancio consolidato?  Per tutte le altre difformità mantenute, l’effetto è da considerarsi non rilevante in termini quantitativi e qualitativi rispetto alla voce rappresentata? |  |  |  |  |
| **Eliminazione delle operazioni infragruppo**  Sono stati forniti agli Enti/società istruzioni chiare per poter procedere alla riconciliazione delle partite infragruppo (data di riferimento; principi contabili da adottare; come comportarsi in caso di difformità; comunicazioni con l’Ente consolidante in caso di difformità rilevanti, ecc.)?  Prima di procedere al consolidamento:   * È stata verificata la riconciliazione tra i saldi patrimoniali (credito-debito) ed economici (ricavo-costo) tra le società controllate e le società collegate dell’area di consolidamento attraverso le circolarizzazioni?   ***N.B.*** *deve essere effettuata compiutamente l'operazione di circolarizzazione delle poste contabili tra capogruppo e società partecipate incluse nel consolidamento, nonché dei valori riferiti ai rapporti tra i singoli enti consolidati (dovrebbe essere stata già fatta in sede di rendiconto e comunque da attenzionare eventuali scostamenti con l’asseverazione prevista dall’articolo 11, comma 6, lettera j, D. Lgs. 118/2011);*   * In sede di asseverazione sono state rilevate delle difformità tra le reciproche posizioni contabili (Ente capogruppo - componenti del Gruppo di consolidamento)? * Sussistono discordanze tra l’asseverazione e la verifica delle operazioni infragruppo (rilevate dagli organi competenti in sede di istruttoria)? * Si è tenuto conto degli eventuali effetti generati dalle rettifiche di consolidamento degli esercizi precedenti?   È stato verificato, in caso di saldi patrimoniali od economici difformi, la correttezza delle scritture di allineamento nel bilancio consolidato in accordo alle motivazioni emerse nelle riconciliazioni?  In caso di difformità sono state indicate nella nota integrativa del bilancio consolidato le motivazioni delle rilevate difformità contabili? La spiegazione fornita in nota integrativa delle discordanze e difformità rilevate è esaustiva e dettagliata?  Con quali modalità tecnico-contabili sono state riallineate le differenze riscontrate in merito alle partite reciproche?  Sono state correttamente elise le partite infragruppo dalle rispettive linee di bilancio?  In caso di difformità sono stati adottati i provvedimenti necessari a definire le posizioni di debito e credito tra l’Ente Capogruppo e i componenti del Gruppo di consolidamento per il riallineamento delle partite reciproche entro la chiusura dell’esercizio finanziario corrente?  In caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari a definire le posizioni di debito e credito tra Ente capogruppo e i componenti del Gruppo di consolidamento per il riallineamento delle partite reciproche, l’organo di revisione ha avviato le opportune procedure di monitoraggio per le discordanze relative a sfasature temporali derivanti dall’applicazione di principi contabili differenti?  Le difformità sono state risolte alla data dell’approvazione del bilancio consolidato?  Nell’ipotesi in cui tali discordanze siano state dovute a un mancato impegno di risorse da parte dell’Ente Capogruppo a fronte di maggiori debiti, accertati dall’organo ed effettivamente dovuti, nei confronti dei rispettivi componenti del Gruppo di consolidamento, è stata attivata la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio?  Sono state rilevate operazioni contabili infragruppo che l’Ente ha ritenuto irrilevanti nell’elaborazione del bilancio consolidato? In caso di risposta affermativa, è stata data opportuna motivazione in nota integrativa in merito al loro ammontare e all’incidenza sia in termini assoluti che relativi sul bilancio consolidato?  La rideterminazione dei saldi ha tenuto conto, oltre che delle poste contabili tra l'Ente capogruppo e le società partecipate facenti parte del consolidato (consolidamento in senso verticale), anche delle altre posizioni reciproche infra-gruppo (consolidamento in senso orizzontale)? |  |  |  |  |
| **Quota di pertinenza di terzi**  ***N.B.*** *l'applicazione del consolidamento integrale richiede che nel bilancio consolidato sia rappresentata la quota di pertinenza di terzi (sia nello stato patrimoniale che nel conto economico), distintamente da quella della capogruppo; a tal riguardo, le quote di terzi devono essere calcolate sui bilanci post rettifiche e non su quelli di partenza.*  Per le società controllate e quindi consolidate con il metodo integrale (detto linea per linea) è stata determinata la corretta attribuzione, tramite scrittura di consolidamento della:   * quota del patrimonio netto da attribuire agli azionisti di minoranza? * quota del risultato di pertinenza degli azionisti di minoranza? |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consolidamento dei bilanci**  Il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo è stato rilevato con il metodo del patrimonio netto già alla data del rendiconto?  *In caso di risposta negativa, indicare con quali modalità tecnico-contabili è stato adeguato, in sede di redazione del bilancio consolidato, il valore delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.*  Le società di cui si detiene il controllo esclusivo (totale o parziale) sono state consolidate linea per linea (consolidamento integrale) dopo aver uniformato i bilanci?  Le società collegate che fanno parte dell’area di consolidamento sono state consolidate con il metodo proporzionale?  Sono state verificate le scritture di allineamento e contestuale eliminazione dei rapporti infragruppo economici e patrimoniali come precedentemente descritti?  Sono state verificate le scritture necessarie per pervenire al bilancio consolidato, in particolare (a titolo non esaustivo) si è proceduto con:   * l’elisione delle partecipazioni consolidate integralmente contro il rispettivo patrimonio netto sottostante dopo aver attribuito a terzi la loro quota di patrimonio e utile (sub C.3)? (Analizzare la natura della differenza in accordo ai principi contabili di riferimento - OIC 17) * l’elisione delle partecipazioni consolidate secondo il criterio proporzionale? * le rettifiche dei dividendi percepiti da società o delle perdite facenti parte dell’area di consolidamento? * le rettifiche di eventuali rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni consolidate? * le rettifiche di eventuali svalutazioni su crediti infragruppo verso società consolidate? * le rettifiche di eventuali margini infragruppo realizzati tra le società consolidate? * la contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario secondo il principio dello IAS 17? * la determinazione degli eventuali effetti fiscali sulle rettifiche di consolidamento?   ***N.B.*** *nella rilevazione delle rettifiche tra costi e ricavi e tra debiti e crediti commerciali infragruppo, l'Iva indetraibile per la capogruppo non dovrà essere elisa, ma rimanere contabilizzata nel conto economico consolidato;*  *Nel caso di consolidamento di un gruppo intermedio (e quindi di utilizzo di un bilancio consolidato di una partecipata), l'elisione relativa alle poste contabili del patrimonio netto deve riferirsi al bilancio consolidato del gruppo intermedio.*  Dopo aver determinato gli schemi di bilancio consolidato è stata analizzata per ragionevolezza la riconciliazione tra il risultato e il patrimonio netto consolidato e il risultato e il patrimonio netto dell’esercizio dell’Ente per analizzare la congruità dei valori con le scritture di consolidamento effettuato? |  |  |  |  |
| **LA NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO** | | | | |
| La Relazione sulla gestione, da allegare al bilancio consolidato, è comprensiva della Nota integrativa?  ***N.B.*** *la relazione sulla gestione del consolidato dovrebbe contenere il riscontro dei risultati raggiunti dagli organismi partecipati rispetto agli obbiettivi individuati nel DUP.*  La Nota integrativa**:**   * illustra i criteri di valutazione del perimetro di consolidamento applicati, nonché eventuali casi di difformità se mantenuti allo scopo di fornire una migliore rappresentatività del bilancio? * contiene le principali variazioni consolidate patrimoniali ed economiche intervenute rispetto all’esercizio precedente? * evidenzia i crediti ed i debiti con una durata residua superiore a 5 anni in essere alla data di bilancio? * evidenzia i debiti assistiti da garanzie reali e la loro tipologia? * indica la composizione dei Ratei, Risconti e Altri Accantonamenti se rilevanti? * indica la composizione delle voci “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo? * indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento? * indica la composizione dei proventi ed oneri straordinari o inusuali e non ricorrenti se rilevanti? * indica le informazioni sulle Società e gli Enti comprese nel bilancio consolidato ? * indica gli emolumenti cumulativi per compensi ad amministratori e sindaci della capogruppo? * indica la determinazione del Fair Value di eventuali strumenti finanziari, le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura? * riporta l’indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entità (o dal gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi d’esercizio; * indica le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale; * indica le perdite ripianate dal Comune, negli ultimi tre anni, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.   ***N.B.*** *Ogni soggetto il cui bilancio deve essere consolidato, deve fornire separatamente le informazioni richieste attraverso le direttive di consolidamento.*  *Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l’uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011.*  *Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l’uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l’esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.*  *In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l’anno. In quest’ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.* |  |  |  |  |
| **LA RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE E MANCATA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO** | | | | |
| Sulla base del lavoro svolto e all’esito delle verifiche eseguite, (sulla base dei criteri di materialità e del giudizio professionale) è emersa la necessità di segnalare al Consiglio dell’Ente Capogruppo destinatario della relazione eventuali criticità inerenti alla corretta determinazione e gestione del bilancio consolidato (la procedura utilizzata per la redazione dello stesso)?  In caso di mancata deliberazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre l’Ente ha applicato le sanzioni del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione e tutti i processi di stabilizzazione in atto fino a quando non si sia ottemperato all’obbligo oltre al divieto di stipulare contratti di servizio che siano elusivi degli stessi? E il divieto di stipulare contratti con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto?  *(si rammenta che sono escluse dal divieto le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del PNRR nonché per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia)*  **Particolare attenzione deve essere prestata dal revisore su questi due punti:**  Il bilancio consolidato è stato trasmesso dall’Ente entro i 30 giorni dall’approvazione al BDAP? I contenuti in formato XBRL del bilancio consolidato corrispondono con quelli approvati in sede di deliberazione consiliare?  In caso di mancato invio sono stati rispettati i divieti di cui al comma 1-quinquies dell’art.9 del D.L. n.113/20216 ivi incluso il blocco dei trasferimenti? |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **LEGENDA:**  **In caso di risposta negativa:**  **l’organo di revisione deve sviluppare un’adeguata azione di risposta a seconda della fattispecie (segnalazione, denuncia, verifiche ulteriori, ecc.)**  **N/A – Fattispecie non applicabile**  N/A: tale opzione indica che nel corso della specifica verifica il controllo proposto nella checklist non viene svolto in quanto non previsto nella pianificazione svolta dall’organo di revisione. Il controllo, ad esempio, potrebbe essere stato svolto nel corso di altra verifica o il rischio collegato essere stato valutato basso per cui l’organo di revisione ritiene di non svolgere il controllo proposto nella specifica circostanza.  **N/R – Non ricorre la fattispecie** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCLUSIONI PER L’AREA:**  **(considerazioni conclusive a valle della comprensione di cui sopra)** |  |
|  |
|  |
| **RISPOSTA DI REVISIONE:**  **(procedure di revisione aggiuntive da dettagliare in fase di esecuzione della strategia di dettaglio)** |  |
|  |
|  |
| **RISCHI SULL’AREA:** |  |
|  |
|  |

Data: \_\_\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_